



CITTA' DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 81

**OGGETTO :
EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'
COMMERCIALI E PRODUTTIVE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. ATTO DI INDIRIZZO.**

L'anno duemilaventi, addì dieci, del mese di giugno, alle ore diciassette e minuti zero, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, presso SEDE MUNICIPALE, con le modalità previste dall'articolo 73 comma 1) del D.L. 17/03/2020.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1. BOTTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
2. FALCIOLA CARLO	Vice Sindaco	X	
3. SALA VALERIA	Assessore	X	
4. SCARINZI ALBINO	Assessore	X	
5. GALLI ALBERTO	Assessore	X	
Totale		5	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOTTINI GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la situazione di crisi economica legata alla chiusura delle attività nella prima parte della stagione turistico;

CONSIDERATA la ripresa lenta delle attività commerciali e la conseguente mancanza o riduzione dei consueti flussi di cassa

IN ACCORDO all'art.148 del Decreto Rilancio che uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione.

Infatti, il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI è attualmente fissato al 30 giugno (comma 4 dell'art. 107 del D. L. n. 18 del 2020 che interviene a prorogare il termine previsto dal comma 686-bis dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013) mentre per l'IMU il comma 779 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha prorogato fino a giugno l'approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo.

VISTO l'art. 184 del Decreto Rilancio che prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota- Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte.

CONSIDERATO che per il ristoro ai Comuni, a fronte delle minori delle entrate derivanti dal comma 1 dell'art. 184, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 155 158,7 milioni di euro per l'anno 2020, i cui criteri di distribuzione non sono ancora stati definiti.

CONSIDERATO l'art. 187 bis dove, al comma 1, si esonerano dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020.

VISTO anche il comma 2 del citato articolo il quale prevede che a decorrere dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160 del 2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l'imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642 del 1972.

CONSIDERATO che il comma 3 esonera gli esercenti le attività di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991 dall'obbligo di richiedere le autorizzazioni di cui all'art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all'art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti alla

gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

VISTO il successivo comma 4 che stabilisce per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380 del 2001 ovvero la norma che stabilisce che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

CONSIDERATO che l'art. 187 bis al comma 5 istituisce un fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, con una dotazione di 127 milioni di euro per l'anno 2020, i cui criteri di distribuzione non sono ancora stati definiti.

VISTO L'art. Art.187 del Decreto Rilancio che prevede il ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia istituendo nell'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

CONSIDERAND che la Legge di Bilancio 2020/2022, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale, sia in ambito di riscossione, quanto in relazione ai tributi comunali.

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, nonostante la Legge di Bilancio 2019 abbia abolito il blocco della pressione locale, ha deciso di procedere con la stessa politica tributaria degli anni precedenti, mantenendo invariate le aliquote e le tariffe.

VISTO il nuovo Regolamento IMU sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;

TENUTO ALTRESI' CONTO che il Comune ha deciso di non applicare la componente riferita ai servizi indivisibili – TASI;

IN RELAZIONE agli stimati minori proventi incassati dal Comune in termini di TASI, Imposta di Soggiorno, Pagamento della Sosta;

VISTA la delibera di C.C. N. 15 del 29 maggio 2020, immediatamente esecutiva, che approva il Regolamento di disciplina dell'imposta comunale propria (I.M.U.);

DATO ATTO CHE le aree mercatali alle Isole Borromee (cd. banchetti) sono soggette a due ruoli di tassa: permanente (non frazionabile) con scadenza del pagamento al 31/01 per la superficie di mq. 6 (chiosco) pari a €. 158,00 e temporanea (dal 01/03-al 31/10) con una tariffa oraria a mq. per 7 mq. (area di vendita esterna al chiosco), per un ammontare complessivo (per detto periodo) pari ad €. 1.273,00;

DATO ATTO che detto importo non viene richiesto e rinnovato annualmente e ne viene richiesto il pagamento totale, entro la scadenza del 31/10 , a prescindere dai giorni di effettiva occupazione.

PRESO ATTO che anche per l'area mercatale di Piazza Capucci viene emesso un ruolo annuale calcolato con una tariffa oraria/settimanale. Tale ruolo è già stato emesso e spedito ai titolari delle attività, con scadenza del pagamento entro il 31 dicembre;

DATO ATTO che trattandosi di mero atto di indirizzo non sono necessari i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) Di ampliare, laddove si dimostri possibile e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, le aree di occupazione di suolo pubblico destinate alle attività di somministrazione di cibi e bevande (art 5. Legge 25 agosto 1991, n. 287), fino ai limiti consentiti dalla legge (a seguito di semplice domanda da parte dell'occupante inviata agli uffici competenti allegando la sola planimetria in deroga al DPR 160 del 2010 e senza il versamento dell'imposta di bollo prevista dal DPR 642 del 1972)
- 2) Di consentire la posa in opera su vie e piazze da parte di soggetti di cui al comma precedente, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, di strutture amovibili, elementi di arredo, tavolini e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui al comma 1, al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento ed in deroga alle autorizzazioni richieste dagli articoli 21 e 146 del DL n 42 del 22 gennaio 2004.
- 3) Di definire la data del 31 ottobre 2020 come ultimo giorno dell'occupazione del suolo pubblico a pagamento per tutte le attività commerciali. Dopo tale data, e fino al 31 marzo, l'occupazione del suolo pubblico sarà concessa a titolo gratuito a tutte quelle attività che rimarranno aperte nel periodo invernale (da comunicarsi preventivamente agli uffici competenti) ammettendo un periodo di chiusura non superiore ai 30 giorni e i relativi giorni di chiusura per riposo settimanali (da comunicarsi preventivamente agli uffici competenti).
- 4) Che per le attività non menzionate al punto precedente (esempio; edili, di traslochi ecc) non è prevista alcuna modifica in termini di presentazione delle domande, di tariffe e di modalità di pagamento.
- 5) Di posticipare oltre alla data del 31 ottobre il pagamento della TOSAP di tutte le attività commerciali, con modalità da definirsi e con l'applicazione delle riduzioni che si renderanno possibili.
- 6) Di stralciare i giorni del lockdown (imposto per legge) alle aree mercatali presso le Isole Borromee (cd. banchetti) dal ruolo della TOSAP temporanea e computare, ai fini dell'imposizione, i giorni di effettiva occupazione a seguito di comunicazione scritta da parte del titolare di inizio attività di vendita e comunque non antecedente alla data imposta per legge all'inizio di tali attività.
- 7) Di stralciare i giorni del lockdown (imposto per legge) all'area Mercato di Piazza Capucci dal ruolo della TOSAP e computare, ai fini dell'imposizione, i giorni di effettiva occupazione a seguito di comunicazione scritta da parte del titolare di inizio attività di vendita (comunque non antecedente alla data

imposta per legge all'inizio di tali attività) oppure rilevata dal foglio presenze compilato dal Comando di PL.

8) Di non modificare le aliquote dell'Imposta sulle Pubbliche Affissioni- ICP e di non modificare le tariffe per la segnaletica commerciale, posticipando il termine di pagamento al 31 ottobre 2020.

9) Di mantenere le stesse tariffe della sosta in vigore nel 2019 per l'anno 2020,

10) Di posticipare, per l'anno 2020, il pagamento, per tutti i cittadini, delle rate TARI in due rate scadenti rispettivamente il 30 ottobre ed il 15 gennaio 2021. All'atto del pagamento si prevedranno forme di ristoro per le aziende che sono rimaste chiuse in seguito al periodo di quarantena imposto dalle norme anti-contagio Covid 19.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to BOTTINI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to BOGGI GIOVANNI

Il sottoscritto delegato dal Sindaco, attesta che la presente copia del sopra riportato documento è stata prodotta mediante utilizzo di sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti, e che è copia conforme all'originale.

Stresa, li 23/06/2020

Il Delegato

Firma Autografa/Digitale

Copia di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014)